

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
CSV CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA
"CALABRIA CENTRO"**

Art. 1

Denominazione – Sede - Durata

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. , l'associazione riconosciuta denominata **CSV CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA "CALABRIA CENTRO"**, con sede legale in Catanzaro, d'ora in poi definita per brevità Associazione.

L'associazione opera attraverso le sedi territoriali presenti in Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e potrà istituire sedi secondarie in tale ambito territoriale tramite delibera del Consiglio Direttivo.

Eventuali variazioni dell'ubicazione della sede legale e/o delle sedi operative deliberate dal Consiglio Direttivo non costituiscono modifica statutaria.

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a proprio riferimento identitario ed operativo la Carta dei valori del volontariato e la Carta della Rappresentanza.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ETS" e diventerà "**CSV CATANZARO CROTONE VIBO VALENTIA CALABRIA CENTRO ETS**".

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Finalità

L'Associazione CSV Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia **CALABRIA CENTRO ETS** è un'associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si ispira ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e della partecipazione sociale, assume come proprio riferimento identitario la Carta dei Valori del Volontariato e la carta della rappresentanza. Intende operare come Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia.

L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le attività di cui al successivo art. 3; l'Associazione si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità e

prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 63, c.3, del Codice del Terzo settore.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, coordina su sua iniziativa o a richiesta degli enti associati attività o iniziative di interesse comune, attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche, la co-progettazione e la co-gestione.

L'Associazione promuove le pratiche di trasparenza e accountability del Terzo settore e attiva processi di sostenibilità economica delle iniziative attraverso progettazione condivisa e pratiche innovative, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e del mondo profit.

In particolare, utilizza le risorse conferite dal FUN (Fondi Unico Nazionale) al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

L'associazione potrà avvalersi inoltre di risorse diverse dal FUN provenienti anche da bandi e linee di finanziamento disponibili, che vengono gestite con contabilità separata.

Art. 3

Attività

L'associazione svolge in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z);
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lett. a);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e).

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, l'associazione potrà svolgere le attività ed

erogare i servizi di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- g) Svolgimento di attività di controllo nei confronti degli associati ex art. 93 c.5 del Codice Terzo Settore.

I servizi di cui sopra sono erogati a titolo gratuito o a fronte di un contributo specifico, nel qual caso le modalità saranno regolamentati da apposito regolamento.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari ed in particolare potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice Terzo Settore, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione, può far parte di organismi funzionali alla realizzazione di progetti finanziati, qualora previsti.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.

Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

È fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN, nonché di trasferire a titolo gratuito beni acquisiti mediante le medesime risorse.

Art. 4

Centro Studi

La finalità del Centro Studi è quella di promuovere e valorizzare, sulla base di un programma predefinito in conformità alle finalità istituzionali perseguite dall'associazione, lo studio e la conoscenza del volontariato, degli enti del terzo settore e del rapporto sussistente tra organizzazioni non profit e sviluppo sociale.

Per la realizzazione delle suddette finalità il Centro Studi strutturerà iniziative in ambito scientifico, economico, giuridico, artistico e culturale e, più in generale, in tutti i settori in cui riterrà opportuno intervenire per il migliore conseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 5

Soci

Possono far parte dell'associazione le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta e che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione.

In ogni caso il numero dei soci deve sempre prevedere una maggioranza di Organizzazioni di volontariato.

Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque delle filiere che hanno sede nel territorio dell'Associazione **CSV Catanzaro – Crotone – Vibo**

Valentia CALABRIA CENTRO ETS è prevista la partecipazione del soggetto apicale in rappresentanza della filiera.

Art. 6

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento attuativo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo. La deliberazione è annotata nel libro soci e comunicata all'interessato secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo.

Il Consiglio Direttivo deve entro 120 (centoventi) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Contro la decisione di rigetto l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo, presentare ricorso.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio iscritto da almeno 10 giorni nel libro soci ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea, di eleggere democraticamente gli organi sociali dell'associazione e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

In ogni caso, nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete, federazione, filiera, può esprimere più di un rappresentante tra i membri dell'organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento attuativo e gli altri eventuali regolamenti e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con i valori e i principi ispiratori che ne animano l'attività;

- d) al pagamento, della quota di adesione e della quota associativa annuale secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento attuativo, degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) in caso di n. 5 (cinque) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;
- 3) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annuale;
- 4) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 5) per indegnità.

Il provvedimento di esclusione è adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e va motivato e comunicato per iscritto al socio secondo quanto previsto dal regolamento attuativo. Tale provvedimento deve essere portato in Assemblea per la ratifica alla prima seduta utile.

Contro tale provvedimento, l'interessato può, nei termini stabiliti dal regolamento attuativo, presentare ricorso collegio dei garanti.

La qualifica di socio si perde anche per:

- recesso volontario;
- scioglimento dell'ente associato;
- perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.

L'associato può esercitare in qualunque momento il diritto di recesso comunicando tale volontà per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'associato è tenuto a comunicare l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari.

L'associato receduto o escluso non può ripetere le quote e i contributi eventualmente versati che non sono trasferibili né rivalutabili, e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo;
- Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Garanti

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 64, comma 5, lettera h, per il Presidente dell'organo di controllo e quanto comunque in merito verrà stabilito per gli altri componenti l'organo di controllo dall'Assemblea dei soci in sede della relativa nomina. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'associazione, nei limiti delle risorse finanziarie a tanto destinate dall'associazione e nei modi e procedure determinate dal regolamento attuativo.

I componenti del Consiglio direttivo ed i componenti del Collegio dei Garanti debbono essere nominati tra i rappresentanti indicati dagli enti associati.

Coloro che assumono cariche sociali devono avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza di cui alla lettera i) dell'art. 61 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Art. 10

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli enti aderenti all'associazione (in fase di costituzione coincidenti con i soci dei Centri di Servizio per il Volontariato di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia).

Partecipano all'Assemblea i soci iscritti da almeno 10 giorni nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale deliberata.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione dell'associazione ed è composta da un rappresentante designato da ciascun ente associato. Il rappresentante designato secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo, potrà essere il presidente o altro socio dell'ente associato.

Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Sono ammesse per ogni socio massimo due deleghe oltre a quella della propria associazione.

L'Assemblea è presieduta da un socio nominato di volta in volta tra i presenti.

Il presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede legale,

purché nell'ambito territoriale di riferimento, mediante avviso da inviarsi almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'adunanza, mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R, fax, consegna a mano, pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione e purché sia un sistema che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nei termini indicati al successivo art. 23.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti e dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno la metà più uno dei suoi soci in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti di persona o per delega.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in entrambi i predetti casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; gli stessi quorum si applicano alle delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Associazione, inoltre, adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione dell'Associazione conformemente a quanto previsto dall'art.61, c.1, lett. g) e h), CTS.

Qualora, al momento della convocazione dell'Assemblea, il numero complessivo delle Organizzazioni di volontariato associate fosse inferiore alla metà più uno del totale degli associati, i voti attribuiti a ciascuna organizzazione di volontariato sono incrementati in modo da garantire

l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti esprimibili ai sensi della lettera f, art. 61 del D.lgs. 117/2017. Il numero degli associati che rileva è quello al momento della convocazione.

Art. 11

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- approvare il programma generale di attività dell'associazione;
- approvare su proposta del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
- approvare e rendere pubblico il bilancio sociale;
- stabilire in sede di elezione il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
- nominare i componenti dell'Organo di controllo e quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere ed approvare il Regolamento attuativo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed eventuali ulteriori regolamenti interni;
- determinare le sedi operative dell'associazione;
- ratificare l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario, funzione assunta dal direttore dell'associazione, e da questi sottoscritte insieme al

Presidente.

In caso di assenza del direttore viene nominato dal presidente, tra i presenti anche non soci, un segretario verbalizzante.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

Le delibere assunte dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci al proprio interno, è composto da un numero di membri di volta in volta stabilito all'interno dell'Assemblea in sede di nomina, da un minimo di sette (7) fino a un massimo di quindici (15) componenti compreso il presidente e dovrà essere nominato tenendo conto della rappresentanza dei territori ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia che esprimeranno, ciascuna, un numero minimo di consiglieri secondo quanto stabilito nel regolamento attuativo.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei soci secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento sopra richiamato.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i consiglieri, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i consiglieri, due vice-presidenti espressione delle aree territoriali che non hanno espresso il presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione.

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, procede alla sua sostituzione.

Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 7 giorni prima della riunione mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata A/R, fax, consegna a mano o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione e purché sia un sistema che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, indicando gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza le convocazioni possono farsi fino al giorno precedente la seduta stessa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche senza l'osservanza delle predette formalità quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'assenza non giustificata di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore, senza diritto di voto, e con le funzioni di segretario verbalizzante. Alle stesse sono sempre invitati, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Presidente del Collegio dei Garanti.

Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, componenti della struttura tecnica con specifiche funzioni attinenti la trattazione degli argomenti posti in discussione.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, in caso di assenza del direttore a tale scopo viene nominato dal Presidente tra i presenti anche non componenti il consiglio, un segretario verbalizzante.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati eletti i loro successori.

I consiglieri possono essere rieletti e possono svolgere fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

I membri del Consiglio Direttivo partecipano di diritto alle Assemblee.

Art. 13

I compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i consiglieri il Presidente;
- b) elegge tra i consiglieri due Vice-presidenti;
- c) nomina e revoca il Direttore;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) Istituisce il Centro Studi su volontariato, terzo settore e sviluppo economico-sociale;
- f) nomina i componenti di commissioni, gruppi di lavoro, consigli di amministrazione in enti

- partecipati dall'associazione;
- g) redige il Regolamento attuativo ed eventuali ulteriori regolamenti interni e li sottopone all'assemblea che decide sull'approvazione;
 - h) presenta all'Assemblea dei soci il programma di attività, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
 - i) decide, su proposta della Direzione Strategica composta dal direttore e dai due coordinatori territoriali, su assunzioni e licenziamento del personale dipendente, avvio ed interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza, provvedimenti disciplinari;
 - j) riceve le domande di adesione di nuovi soci e delibera in merito – portandoli a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile;
 - k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - l) delibera l'esclusione degli associati che deve essere ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile
 - m) dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

Art. 14

Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, è il legale rappresentante dell'associazione, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile per non più di nove anni in conformità a quanto previsto dall'art. 61, lett. j, D. Lgs. 117/2017.

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente, cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente vicario.

Fermo restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- b) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica

del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione;

c) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 61, c. 1, lett. i), nn. 1-4 D. Lgs. 117/2017 vige il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionali ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Art. 15

Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge tra i consiglieri due vicepresidenti espressioni delle aree territoriali provinciali che non hanno espresso il presidente di cui uno con funzioni di Vicario.

Art. 16

Organo di controllo

L'organo di controllo è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea dei soci e, per quanto riguarda il componente con funzioni di presidente, dall'Organismo Territoriale di Controllo (OTC) di cui all'art. 65 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo svolge compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Qualora l'Associazione dovesse superare i limiti di cui all'art. 31, c.1., CTS, l'Organo di controllo avrà il compito di effettuare anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo sarà interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Hanno inoltre il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Qualora sia necessario, l'Organo di Controllo vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

La nomina del componente dell'organo di controllo con funzioni di Presidente spetta all'organismo territoriale di controllo (OTC).

Art. 17

Revisore legale

Al ricorrere della fattispecie prevista dall'art. 31 c.1 del CTS l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

Art. 18

Il Collegio dei Garanti

I Garanti sono nominati dall'assemblea dei soci in numero di 3 (tre) componenti effettivi con il vincolo di 1 per ciascuno dei territori provinciali di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo, di componente dell'Organo di Controllo, di dipendente e/o collaboratore. Il Presidente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Presidente del Collegio viene eletto nella prima riunione del collegio stesso.

Compiti del Collegio dei Garanti:

- a) decide, senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione;
- b) il Collegio vigila, per le sue competenze, sul rispetto delle norme Statutarie e del Regolamento.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare e giudicare, su segnalazione del Consiglio Direttivo o, debitamente motivata, di almeno un quinto (1/5) dei soci, il comportamento dei componenti gli organi sociali qualora questo fosse non confacente alle finalità e alle deliberazioni associative e regolamentari ed in materia disciplinare.

Art. 19

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate, con esclusione dell'organo di controllo e del revisore legale quando previsto, nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 21

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
- b) liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è fissato in euro 15.000

Art. 22 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote associative e le quote di adesione;
- le risorse derivanti dal Fondo Unico Nazionale di cui all'art. 62 del D. Lgs. 117/2017;
- i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
- le entrate derivanti da convenzioni;
- i contributi pubblici e dei privati;
- la gestione economica del patrimonio;

- entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- donazioni e lasciti;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

L'esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione dell'organo di controllo di cui al precedente articolo 16.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 dicembre di ciascun anno. Quando lo richiedono particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In ogni caso l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all'art. 48, c. 3, D. Lgs. 117/2017 ovvero, in caso l'associazione sia accreditata come CSV, entro il minor termine in proposito eventualmente indicato dall'ONC di cui all'art. 64, e dall'OTC di cui all'art. 65 D. Lgs. 117/2017.

E' fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.

L'associazione redige annualmente il bilancio sociale in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e, in caso di accreditamento come CSV, nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, e dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo decreto legislativo 117/2017, e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. l) del D.lgs. 117/2017, anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Art. 24

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Art. 26

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile, nella L.106/2016 e nel D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ed, in quanto applicabili, le altre disposizioni vigenti in materia.